

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3564).

...

Art. 4

1. Le lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 4, dell'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006* sono così sostituite:

«*a)* un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore all'80% del danno medesimo. L'ammontare del danno subito è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione delle strutture e per la riparazione, o il riacquisto degli altri beni danneggiati;

b) un contributo fino ad un massimo dell'80% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, nè più utilizzabili;».

2. All'art. 4 dell'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«*6-bis.* Il commissario delegato è autorizzato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 o del 26 settembre 2006 un contributo fino all'80 per cento del danno subito e comunque nel limite massimo complessivo di euro 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni. Il contributo è concesso al lordo degli oneri fiscali se non altrimenti recuperabili.».

...